



STUDIO LEGALE

Buffoni - Cardone

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

PROF. AVV. ANDREA CARDONE (*Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università di Firenze*) - associato
PROF. AVV. LAURA BUFFONI (*Professore associato di Diritto costituzionale nell'Università di Sassari*) - associato
AVV. SERENA DE ANGELIS (*Dottore di ricerca in Scienze sociali nell'Università di Sassari*)
AVV. LUCREZIA DICARLO
AVV. PIERO FILLIOLEY - associato

Spett.le
via pec

Parco Regionale delle Alpi Apuane
parcoalpiapuane@pec.it

e p.c.

Spett.le

Comune di Vagli Sotto
comune.vaglisotto@postacert.toscana.it

Spett.le

Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia – Settore
Autorizzazioni Ambientali – Settore Bonifiche e
Autorizzazioni Rifiuti – Settore Servizi Pubblici
locali, Energia e Inquinamenti - Settore Sismica
Direzione Mobilità, infrastrutture e trasporto
pubblico locale - Settore Miniere
Direzione Difesa del suolo - Settore genio civile

regionetoscana@postacert.toscana.it

Spett.le

**Soprintendenza Archeologia, Belle arti e
Paesaggio per le province di Lucca e Massa
Carrara**
sabap-lu@pec.cultura.gov.it

Spett.le

A.R.P.A.T. di Lucca
arpat.protocollo@postacert.toscana.it

Spett.le

Azienda USL Toscana Nord Ovest
direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

Spett.le

**Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino
Settentrionale**
adbarno@postacert.toscana.it

Spett.le

Unione dei Comuni della Garfagnana
ucgarfagnana@postacert.toscana.it

Spett.le

Provincia di Lucca

Firenze: Via delle Masse, 139, Firenze 50141
tel. 055.39.888.86
fax. 055.46.41.481

Massa: Via Nerino Garbuio, 99, Montignoso (MS)
54038 – complesso "La Rondine"
tel. 0585.250044 fax. 0585.010106

e-mail: segreteria@studiolegalebcd.it
pec: studiolegalebuffonicardone@pec.it

Oggetto: Cave Suspigionica e Prunelli – Ditta Turba Cava Romana srl – Comune di Vagli Sotto (LU). Procedimento di Valutazione di impatto ambientale nonché di rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell'art. 27 bis D.Lgs. 152/2006. “Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza” (note prot. 4549 del 18.10.2023 e prot. 4580 del 19.10.2023) – Memoria ex art. 10 bis l. 241/1990 e art. 73 bis l.r. 10/2010

Nell'interesse della società Turba Cava Romana s.r.l., con sede in Massa via Fosse del Frigido, n. 9, c.f. e p.iva 00660200452, rappresentata e difesa dalla Prof.ssa Avv. Laura Buffoni e dal Prof. Avv. Andrea Cardone, in persona del legale rapp.te *pro tempore*, Luigi Turba, che sottoscrive la presente ad ogni effetto, viste le note di cui in oggetto, prot. n. 4549 del 18.10.2023 e prot. n. 4580 del 19.10.2023, si osserva quanto segue.

Premesso che

1. Con nota prot. 4549 del 18.10.2023, come corretta con successiva nota prot. n. 4580 del 19.10.2023, il Parco Regionale delle Alpi Apuane comunicava i motivi che osterebbero all'accoglimento dell'istanza di rilascio della pronuncia di compatibilità ambientale, comprensiva del provvedimento autorizzatorio unico regionale.

Con la medesima nota il Parco avvertiva la scrivente società che, per quanto disposto dal comma 4, art. 73 bis della legge regionale n. 10/2010, le eventuali osservazioni presentate dal proponente saranno valutate in una nuova conferenza dei servizi a cui saranno invitate a partecipare le Amministrazioni interessate.

I motivi ostativi sono, in sintesi: “1. motivi indicati dal Parco Regionale delle Alpi Apuane; 2. motivi indicati dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio; 3. mancata acquisizione della autorizzazione ai sensi della legge regionale n. 35/1015”.

Si precisa che nella nota sbagliata, e il giorno dopo annullata, del 18.10.2023 il Parco riteneva non acquisita neppure l'autorizzazione paesaggistica comunale. Ma, come fatto rilevare dal Comune competente, la medesima era stata adottata dal Comune e acquisita già in data 16.05.2023.

Dalla lettura del verbale della conferenza dei servizi del 13.10.2023, cui rinvia la nota prot. 4580/2023, emerge che i motivi ostativi sintetizzati nella comunicazione sarebbero i seguenti;

1.1 Il Parco Regionale delle Alpi Apuane ritiene ostativi al rilascio del PAUR i seguenti fatti:

- relativamente alla strada di accesso alla cava, delle due viabilità proposte, una non è prevista dal PABE e l'altra, oltre ai motivi di diniego indicati dalla Soprintendenza, risulta di difficile trasformazione in strada di cava con le norme stringenti previste nell'art. 6.7 delle NTA del PABE vigente;

- come indicato nel parere della Avvocatura regionale, per l'utilizzo della viabilità così detta meridionale risulta necessaria una variante, anche parziale, del PABE, da approvarsi secondo le regole e le procedure previste dagli artt. 113 e 114 LR 65/2014;

1.2 La **Soprintendenza** Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, con nota prot. 11752-P dell'11.10.2023 esprimeva il proprio parere sfavorevole, ribadendo quello già espresso nella precedente riunione del 5.05.2023, in quanto

i) *“cava Suspighionica è stata oggetto di lavori non autorizzati e ad oggi non sanati; sono state costruite due strade e modificato il piazzale, con interventi di taglio del bosco”;*

ii) *“La cava Suspighionica non doveva essere inserita nel PABE approvato in quanto priva di viabilità”;*

iii) *“Inoltre al di sotto dell'ipotetico piano di escavazione vi è l'Abisso Alice che potrebbe essere inquinato dalla attivazione della cava”.*

Aggiunge poi che *“Si ricorda la precedente notifica del provvedimento di diniego della Pronuncia di compatibilità ambientale della Pronuncia di Valutazione di incidenza, del Nulla Osta”* e conclude che *“Questa soprintendenza non può autorizzare una attività estrattiva non conforme al PABE, pertanto esprime parere negativo al progetto di coltivazione delle Cave Suspighionica e Prunelli-Piastrina”;*

1.3 Infine, ad avviso del Parco Regionale, sarebbe *“indispensabil(e) per la conclusione positiva del PAUR”* (verbale CDS 13.10.2023) anche il previo rilascio, da parte del Comune competente, dell'autorizzazione alla coltivazione ai sensi dell'art. 16, l.r. n. 35/2015.

Ma il **Comune di Vagli Sotto**, che pure ha espresso il proprio parere favorevole nell'ambito della conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 27 *bis* d.lgs. 152/2006, avrebbe adottato solo la determina per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ma non l'autorizzazione alla coltivazione *ex art. 16, l. 35/2015*;

2. Previa istanza di accesso agli atti, in vista della Conferenza dei servizi del 13.10.2023, il Comune di Vagli Sotto ha trasmesso alla scrivente società la nota della Regione Toscana, settore valorizzazione del paesaggio (prot. 4327 del 6.10.2023), ove si legge che *“nel Quadro Propositivo di dettaglio (Tav. QPG02) dove sono inserite le viabilità di accesso alle cave, normate dagli articoli 6.7 e 6.8 delle NTA, la “viabilità meridionale”, di cui alla nota del Parco, in progetto non è presente”.*

Il Parco Regionale non ha, invece, trasmesso la nota dell'Avvocatura regionale prot. n. 4020 del 14.09.2023 e la relativa richiesta di parere del Parco Regionale prot. 3339 del 26.07.2023 citate nel verbale della Conferenza dei servizi del 13.10.2023, nonostante formale istanza di accesso inoltrata in data 23.10.2023, con evidenziata l'urgenza della richiesta, visto il termine di cui all'art. 10 *bis* l. 241/1990;

2.1 In ogni caso, emerge dalla nota ostesa alla scrivente che la questione su cui il Parco afferma di aver richiesto parere all'Avvocatura è quella della possibilità di *“utilizzare (rectius autorizzare l'utilizzo di, n.d.r.) una viabilità di cava non indentificata come tale nelle cartografie del PABE*

vigente” a fronte del fatto che nel Quadro Propositivo di dettaglio (Tav. QPG02) la “viabilità meridionale” non sarebbe presente,

e considerato che

I. In via preliminare

1. Non sussistano i presupposti per il preannunciato esito negativo del procedimento di PAUR.

Ove, infatti, fosse adottato il preannunciato provvedimento di diniego sulla base dei soli pareri sfavorevoli del Parco e della Soprintendenza, fondato sulla mera asserzione che *“i pareri contrari espressi dalla Soprintendenza e dal Parco, come indicato dal Parco in qualità di Autorità procedente, sono da ritenersi prevalenti in quanto espressi da amministrazioni competenti della tutela dell’ambiente e del paesaggio”* (cfr. verbale della C.d.s. del 13.10.2023), lo stesso dovrà ritenersi illegittimo perché non conforme, ai sensi dell’art. 14 *ter* l. 241/1990, alle posizioni prevalenti emerse in seno alla conferenza.

È pacifico che due pareri negativi su un totale di 8 (a voler considerare solo il numero delle amministrazioni interessate e non il numero, ancora maggiore, dei pareri sottesi al rilascio del PAUR) sono minoritari e non prevalenti. Ma la decisione finale di discostarsi dai risultati maggioritari della conferenza non può violare, ingiustificatamente, il principio della prevalenza delle posizioni.

Né tale decisione può validamente fondarsi, come nel caso di specie (cfr. *infra* punti II e III), su espressioni vaghe e formule stereotipate (Cons. Stato Sez. II, 28.02.2020, n. 1457) e su giudizi inerenti questioni che non dovrebbero costituire oggetto della conferenza, con l’effetto di falsare o comunque abusare del relativo giudizio ragionevole di prevalenza, anziché applicare la chiara disciplina procedimentale di cui agli artt. 14 *ter* e 14 *quater*, l. 241/90, introdotta dal d.lgs. n. 127 del 2016, che *“consente la conclusione del procedimento anche quando vi sono amministrazioni portatrici di interessi sensibili che hanno espresso un dissenso. L’art. 14-quater prevede che la determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisca ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati. Ai sensi dell’art. 14-quinques, l’efficacia della determinazione conclusiva resta sospesa per 10 giorni durante i quali le amministrazioni dissenzienti - e che abbiano una posizione “qualificata” - possono eventualmente esperire un rimedio oppositivo. Trascorsi 10 giorni senza che sia esercitata opposizione, la decisione della conferenza diventa definitivamente efficace. In questo modo, è rimesso in capo alle amministrazioni dissenzienti l’onere di avviare una procedura per privare di efficacia la decisione assunta in base alle posizioni prevalenti in conferenza”* (cfr. circolare n. 4 del 03.12.2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Ai sensi dell’art. 14 *ter* cit., comma 7, detti pareri dovrebbero, quindi, considerarsi entrambi favorevoli senza prescrizioni.

1.1 In ogni caso, il parere della Soprintendenza, così come quello del Parco Regionale delle Alpi Apuane, risultano, in ordine all'unica valutazione che potrebbe ritenersi di propria competenza ovvero la conformità del progetto al PABE, a loro volta, illegittimi perché privi di adeguata motivazione, affetti da eccesso di potere per falso supposto di fatto e per difetto di istruttoria, nonché adottati in violazione, tra gli altri, degli artt. 113 e 114, l.r. 65/2014.

Si chiede, comunque, di volere rivalutare detti pareri per le seguenti ragioni.

II. Nel merito dei motivi ostativi: sul parere del Parco Regionale delle Alpi Apuane

2. Come già evidenziato nelle note depositate in vista della scorsa conferenza dei servizi del 13.10.2023 e meglio illustrato oralmente dalla società nel corso della conferenza dei servizi medesima:

1) le due viabilità proposte, quella meridionale e quella sud-occidentale, sono entrambe previste dal PABE;

2) la proposta viabilità sud-occidentale non risulta affatto di difficile trasformazione in strada di cava secondo le norme di cui all'art. 6.7 delle NTA del PABE vigente.

2.1 Il PABE indica esplicitamente l'esistenza di entrambe le strade (*i.e.* quella meridionale e quella sud-occidentale) il cui utilizzo è proposto nel progetto di coltivazione e prevede espressamente **l'utilizzo, la risistemazione, l'adeguamento e la manutenzione** della viabilità esistente in tutte le aree ove è prevista la riattivazione della cava Suspighionica.

A tal fine è decisivo che:

a) nell'elaborato "QPGS", come integrato all'esito delle Conferenze dei servizi e definitivamente approvato, si legge, con riferimento sia alla strada sud-occidentale sia alla strada c.d. meridionale: *"Viabilità di servizio interna all'area in disponibilità. Il futuro cantiere superiore è già raggiungibile dalla viabilità di collegamento delle cave della Cooperativa Apuana, che si diparte dalla strada asfaltata che unisce la Valle di Arnetola con il paese di Vagli Sotto"* e, con specifico riferimento alla strada sud-occidentale: *"La viabilità per il cantiere superiore è già esistente e necessita unicamente di interventi di manutenzione e risistemazione"*;

b) nell'"Allegato P.3.23" (aggiunto agli elaborati del PABE oggetto di approvazione definitiva, proprio al fine di chiarire definitivamente i dubbi sollevati in sede di Conferenza dei servizi in merito allo stato delle cave dismesse da riattivare e della relativa viabilità di accesso) si legge:

- con specifico riferimento alla strada "sud-occidentale: **"La cava Suspighionica è già servita da una viabilità di accesso che si diparte dalla strada interna di servizio alle cave della Cooperativa Apuana. Tale viabilità necessita di limitati interventi di regolarizzazione del fondo per poter essere nuovamente fruibile"**;

- con specifico riferimento alla strada meridionale: *“La stessa cava Suspigionica oltre alla citata viabilità, ben visibile anche sulla base topografica appositamente realizzata da ATI-VAGLI e dall’Amministrazione comunale per la redazione dei PABE (Figura 1 seguente), è collegata anche da altra pista che si diparte dalla porzione superiore sempre dalla viabilità di servizio alle cave di Piastrabagnata. Tale indicazione è bene visibile dall’osservazione delle foto seguenti (Foto 1 e Foto 2), in cui in quella di dettaglio sono riportati i tratti di viabilità citati; questi poi proseguono oltre il crinale in direzione della concessione Prunelli.”* Si tratta ancora, con altrettanta evidenza, della viabilità c.d. meridionale di progetto;

c) nell’**“Allegato QPG02”**, l’area in cui esiste la strada c.d. meridionale è campita in rosa e arancione (ovvero destinata alla coltivazione in sotterraneo, a cielo aperto e/o mista, ai sensi degli artt. 6.2 e 6.3 NTA) ed è, quindi, consentita, ai sensi de degli **artt. 6.2 e 6.3 delle NTA del PABE**, *“la manutenzione ed adeguamento della viabilità di arroccamento, realizzazione delle opere di regimazione, contenimento, raccolta, trattamento e recupero delle acque superficiali”*.

2.2 Né alcun rilievo contrario ha la mancata raffigurazione del tracciato della c.d. “viabilità meridionale” nella “tavola QPG02” come viabilità normata dall’art. 6.7 delle NTA.

Innanzitutto, come noto, ove anche risultassero – circostanza che pare potersi escludere per le ragioni che seguiranno – discordanze tra risultanze cartografiche e normativa di piano (costituita, oltre che dalle NTA e dalla cartografia del Quadro propositivo, anche dagli elaborati testuali di dettaglio e dagli allegati integrativi) *“debbono prevalere le disposizioni di piano che risultino inequivocabili”*, senza che esista un prestabilito criterio di prevalenza tra cartografia ed elaborati descrittivi testuali del piano (cfr. *ex multis*, Cons. Stato, Sez. IV, Sentenza, 20.12.2011, n. 6764).

In ogni caso, la “tavola QPG02” si limita a non riportare la viabilità meridionale tra la viabilità normata dall’art. 6.7 delle NTA. Ma ciò non significa affatto che la viabilità meridionale non sia consentita dal PABE, in quanto l’art. 6.7 è destinato a disciplinare, a ben vedere, le sole aree non campite nell’elaborato “QPG02” in colore arancio e rosa e, quindi, non assoggettate alla disciplina di cui agli artt. 6.2 e 6.3 delle NTA. Queste disposizioni, infatti, già prevedono, senza necessità di preventiva e specifica localizzazione delle strade negli elaborati cartografici del PABE, la possibilità di manutenzione, adeguamento ed utilizzo delle strade di cava esistenti nelle aree a destinazione estrattiva in galleria o mista, quale è l’area in cui è localizzata la viabilità meridionale.

A tal fine, basti evidenziare che l’art. 6 delle NTA del PABE dispone espressamente che *“nelle aree destinate dal P.A.B.E. all’esercizio delle attività estrattive sono consentite esclusivamente le attività e le tipologie di impianti e di attrezzature definite di seguito dal presente articolato per le diverse tipologie di zonizzazione. (...) L’attività estrattiva si realizza nel rispetto delle **schede di progetto e delle presenti norme.** (...) All’interno di queste aree sono consentiti nelle zone appositamente individuate nel presente piano: - **l’attività estrattiva e tutte le attività connesse e collegate;** - **la realizzazione di nuove viabilità di accesso ai***

siti estrattivi e di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità esistente; - tutte le reti infrastrutturali di servizio all'attività estrattiva".

Gli artt. 6.2 e 6.3, ai rispettivi commi 2 e 3, per loro conto, non prevedono affatto che gli interventi, eseguibili in dette aree, di manutenzione della viabilità esistente siano autorizzabili solo sulla viabilità tracciata nella carta QPG02 come soggetta anche all'art. 6.7.

L'art. 6.4 rinvia, comunque, alle Schede di quadro propositivo anche per la viabilità di servizio interna all'area in disponibilità.

In una, il PABE non raffigura nella "tavola QPG02" il tracciato della c.d. "viabilità meridionale" di progetto tra quelle disciplinate dall'art. 6.7 per l'evidente ragione che la strada in questione esiste già ed è già utilizzabile come strada di cava. Né la sua raffigurazione era necessaria, in quanto la stessa ricade in area destinata ad escavazione in galleria o a cielo aperto e/o mista, né necessita di essere autorizzata alcuna attività che debba essere preventivamente e specificatamente disciplinata e localizzata dal PABE, poiché è sufficiente quanto previsto, per tutta l'area interessata, agli artt. 6.2 e 6.3 NTA.

Per completezza si evidenzia che la strada meridionale risulta già direttamente utilizzabile senza nessuna modifica di pendenza, tracciato, ampiezza, etc. ma solo con un semplice rifacimento del fondo. Quindi, a rigore, nemmeno in sede di PAUR il suo utilizzo dovrebbe essere autorizzato.

2.3 Parimenti, non è adeguatamente motivato e, comunque, è fondato su erronei supposti di fatto e difetto di istruttoria il parere negativo in relazione alla presunta "difficile trasformazione" della proposta strada c.d. sud-occidentale "in strada di cava con le norme stringenti previste nell'art. 6.7 delle NTA del PABE vigente".

Il progetto all'esame della C.d.S. non prevede assolutamente opere che esorbitano da quanto consentito dall'art. 6.7 NTA (e/o dall'analoga disposizione di cui all'art. 6.3, comma 2), ovvero "la manutenzione e la realizzazione di piccole opere per la messa in sicurezza, con l'utilizzo di materiali e tecniche per la pavimentazione del fondo stradale e delle opere di regimazione delle acque superficiali, coerenti con il carattere di naturalità e di ruralità del contesto; gli elementi di corredo e di protezione devono risultare congrui per dimensione, tipologia e materiali rispetto ai caratteri paesaggistici dei luoghi", nonché "la manutenzione ed adeguamento della viabilità di arroccamento, realizzazione delle opere di regimazione, contenimento, raccolta, trattamento e recupero delle acque superficiali".

Difatti, il progetto depositato dalla società ai fini del rilascio del PAUR prevede per questa viabilità un intervento limitato al rimodellamento del materiale accumulato (e quindi l'utilizzo dello stesso materiale già presente) ed alla pulizia dalla vegetazione, ovvero interventi manutentivi ordinari, manifestamente ricompresi nei limiti di cui alle citate disposizioni delle NTA.

III. Segue: sul parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio

3. Il Parere della Soprintendenza, formulato nelle precedenti Conferenze dei servizi e riportato, senza alcun aggiustamento e senza nemmeno l'esame e la verifica delle deduzioni della proponente nell'ultima conferenza dei servizi, è, prima ancora che errato nel merito, illegittimo ed inefficace in quanto privo di motivazione alcuna, fondato su considerazioni che esulano dalla competenza della Soprintendenza e della conferenza dei servizi, non intellegibile, nonché in contrasto con la disciplina di cui alla l.r. 65/2014, agli artt. 14 *bis* e ss. l. 241/1990 e all'art. 27 *bis*, d.lgs. 152/2006.

Si tratta, quindi, di parere da considerarsi favorevole senza prescrizioni.

3.1 In ogni caso, nel merito, nessuna delle affermazioni della Soprintendenza è fondata sulle risultanze istruttorie del procedimento che ci occupa, con la conseguenza che le medesime sono affette da plurimi falsi presupposti di fatto e difetti di istruttoria.

Non risulta rispondente alle risultanze istruttorie *“che cava Suspighionica è stata oggetto di lavori non autorizzati e ad oggi non sanati; sono state costruite due strade e modificato il piazzale, con interventi di taglio del bosco”*.

Nessuna attività di tal genere è stata accertata e/o contestata da qualsivoglia ente alla società, la quale si è limitata a svolgere opere di pulitura dalla vegetazione autorizzate secondo la disciplina forestale regionale, previo nulla osta dell'Ente Parco (n. 31 del 05.06.2019).

L'intervento era assentibile ed è stato assentito ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30, comprensivo dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico di cui alla Legge regionale 21 marzo 2000 n. 39 (Legge Forestale della Toscana). Non era necessaria l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 D.lgs 42/04, in quanto l'intervento eseguito non ha comportato alcuna modificazione permanente dello stato dei luoghi (cfr. Relazione tecnica e allegato studio dell'Agronomo della società Dott. Dazzi nonché Relazione del tecnico incaricato dall'Amministrazione comunale, Ing. Bertolini). Né alcun ente ha avviato, al riguardo, un procedimento accertativo e sanzionatorio.

In ogni caso, ad oggi le piante interessate dal taglio sono già naturalmente ricresciute, talché non sarebbe, neppure concretamente oltre che astrattamente, configurabile né un procedimento di sanatoria, né di rimessione in pristino.

Comunque sia, già in astratto, un eventuale procedimento sanzionatorio – che, però, si insiste, non è mai stato avviato, né risultava prospettabile o avviabile – a nulla rileverebbe in questa sede, in quanto non vi è alcuna pregiudizialità tra tale questione – che, invero, non sussiste – e il procedimento di PAUR.

3.2 Ancora, è falsa e, in ogni caso, irrilevante l'affermazione che *“La cava Suspighionica non doveva essere inserita nel PABE approvato in quanto priva di viabilità”*.

La cava Suspigionica è prevista dal PABE, legittimamente approvato nel 2019 dagli enti competenti, tra i quali la stessa Soprintendenza, e il procedimento di PAUR non è la sede in cui legittimamente rimettere in discussione gli strumenti pianificatori vigenti. La viabilità, come appurato anche di recente nell'ambito del presente procedimento, è esistente, sia quanto alla proposta viabilità "meridionale" sia quanto a quella "sud-occidentale".

In ogni caso, giammai l'esistenza di viabilità di accesso alle cave è prevista da alcuna norma o previsione di piano sovraordinato quale condizione per la riattivazione di cave inattive.

3.3 È generica, estranea alla competenza della Soprintendenza e non ostativa al rilascio del PAUR l'affermazione *"Inoltre al di sotto dell'ipotetico piano di escavazione vi è l'Abisso Alice che potrebbe essere inquinato dalla attivazione della cava"*.

Il progetto contempla, esamina e considera l'esistenza dell'Abisso di Alice. Gli enti competenti alla valutazione del possibile inquinamento idrico derivante dall'esistenza di detta emergenza naturalistica sono altri e si sono espressi favorevolmente con prescrizioni. La Soprintendenza si limita ad affermazioni apodittiche, generiche e non circostanziate, anche a fronte dell'analitica descrizione delle possibili interazioni tra il progetto e l'Abisso di Alice, su cui si veda, tra le altre, la relazione paesaggistica, pp. 23 e ss., su cui la stessa non si esprime.

3.4 Irrilevante è, poi, l'allusione al *"la precedente notifica del provvedimento di diniego della Pronuncia di compatibilità ambientale, della Pronuncia di Valutazione di incidenza, del Nulla Osta"*, in quanto riguardanti altro progetto di coltivazione rispetto a quello oggi all'esame della C.d.S.

3.5 Infine, è parimenti generica e, comunque, sbagliata per le ragioni sopra indicate l'affermazione che il progetto contemplerebbe *"una attività estrattiva non conforme al PABE"*. Si rinvia sul punto a quanto evidenziato *supra* in relazione al parere del Parco Regionale.

** *** **

Tutto quanto premesso e considerato, e più estesamente contestate tutte le ulteriori ragioni addotte a motivo di diniego del PAUR in oggetto, in quanto illegittime, per violazione degli artt. 27 bis, d.lgs. n. 152 del 2016 e 16, l. r. n. 35 del 2015, nonché per eccesso di potere, sotto il profilo della disparità di trattamento e dell'ingiustizia manifesta

PQM


Con riserva di impugnazione delle comunicazioni in oggetto, eventualmente unitamente al provvedimento finale, e dei pareri espressi in seno alla Conferenza dei servizi, si chiede di voler riesaminare il progetto depositato e di voler rilasciare la richiesta autorizzazione.

Distinti saluti.

Massa, li 27.10.2023

Turba Cava Romana Srl

Luigi Turba



TURBA CAVA ROMANA srl

(Prof. Avv. Laura Buffoni)

(Prof. Avv. Andrea Cardone)

